

L'OPINIONE

*“Dove finisce la legge,
inizia la tirannia”*
CHATAM, *Speech*

ALFREDO GAITO

Sliding doors: giudizio cartolare o giusto processo anche in Cassazione?*

L'Autore esamina il sistema delle impugnazioni alla luce della riforma evidenziandone le ricadute negative. Lo scritto narra di garanzie al ribasso - la garanzia del contraddittorio, del diritto alla prova e del diritto di sottoporre ad un giudice superiore ogni decisione di merito sulla prova - in nome dell'efficienza e sottolinea che la vera questione è quella di individuare un adeguato punto di equilibrio tra efficienza e garanzie.

Sliding doors: paper judgment or due process also in Cassation?

The Author examines the system of appeals in the light of the reform, highlighting its negative effects. The writing tells of downward guarantees - the guarantee of the contradictory, of the right to trial and of the right to submit to a superior judge any decision on the merits of the trial - in the name of efficiency and underlines that the real question is to identify an adequate point of balance between efficiency and guarantees.

SOMMARIO: 1. Il sistema delle impugnazioni fra tradizione e spinte evolutive. - 2. Un'occasione perduta. - 3. I modi del contraddittorio nel giudizio di legittimità. - 4. Il diritto al ricorso in cassazione in tema di libertà personale. - 5. Il controllo sul procedimento probatorio e sulla fedeltà agli atti del processo alla stregua degli insegnamenti europei. - 6. Prospettive concrete.

1. *Il sistema delle impugnazioni fra tradizione e spinte evolutive.* Il sistema dei controlli¹, in genere, e delle impugnazioni², in particolare, rappresenta uno degli aspetti di più forte criticità della recente Riforma, che sembra aver presupposto un irrealistico ed improbabile atteggiamento di acquiescenza collaborativa da parte di imputati e avvocati.

Bene o male, la riforma del 1988 aveva introdotto vasti coefficienti di accusatorietà nell'impalcatura del giudizio di primo grado, con previsione di mecca-

*I §§ 1, 2 e 5 riprendono e rielaborano tematiche antiche ma perennemente ricorrenti ed attuali, già oggetto di speculazione nell'Editoriale di GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, in *questa Rivista*, 2012, 451 ss.

¹ Cfr. CARINI, voce *Errore e rimedi*, in *Dig. Pen., Agg. IV*, I, 2008, 258; SANTORIELLO, voce *Motivazione (Controlli sulla)*, *ibidem*, I, 695.

² Cfr. RANALDI, voce *Impugnazioni (in generale)*, in *Dig. Pen., IV Agg.*, I, 2008, 444; SANTORIELLO, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «legge Pecorella»*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 181; SOTTANI, *Un sistema in trasformazione*, in *Le impugnazioni penali, Trattato* a cura di Gaito, I, Torino, 1998, 27; TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir., Agg.*, II, Milano, 1998, 413.

nismi deflattivi a carattere premiale³. All'esito della decisione di primo grado, al contrario, il codice vigente aveva preteso di mantenere anacronisticamente forme di rimedio che in nulla divergono da quelle già sperimentate nell'esperienza inquisitoria, con refrattarietà tendenziale all'adeguamento delle garanzie concernenti il diritto alla prova, l'oralità ed il contraddittorio come espressione del "giusto processo"⁴, con abdicazione progressiva e totale alla pratica di meccanismi incentivanti i singoli interessati a non impugnare ovvero a rinunciare alla impugnazione affrettatamente proposta.

In definitiva, da oltre vent'anni la giustizia penale convive con due anime contrastanti: quella emblematica del rito accusatorio, con l'esclusione del materiale investigativo, la formazione della prova nel dibattimento di primo grado e la pluralità di tipologie procedimentali di accertamento della responsabilità dell'individuo, da un lato, e quella peculiare del rito inquisitorio, bensì con la praticabilità di controlli verticali successivi (giudizio d'appello e ricorso in cassazione) ma su base pressoché esclusivamente cartolare, ove l'incremento del materiale decisorio rimane ancora e sempre ipotesi marginale e di eccezione⁵, al di là e contro il tenore delle pronunce della Corte europea e delle riforme legislative⁶.

In tale contesto, gli scrupoli affiorati nel legislatore sul finire degli anni '90 per l'affermazione dell'effettività dei controlli sulla correttezza del metodo probatorio (patteggiamento sui motivi d'appello, limitata appellabilità delle sentenze di proscioglimento, ampliamento dei poteri di controllo della cassazione sulla prova decisiva mancata e sulla contraddittorietà della motivazione per infedel-

³ V. GAITO, GIUNCHEDI, SANTORIELLO, SPANGHER, *Scopi della giustizia penale e politica processuale differenziata*, in *I procedimenti speciali*, coord. da Giunchedi e Santoriello, I, Torino, 2010, XXI.

⁴ Cfr. GAITO, *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, 5; ID., *Gli scrupoli del legislatore per l'effettività dei controlli sulla correttezza del metodo probatorio*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «legge Pecorella»*, cit., 265.

⁵ Cfr. FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008; e già esaustivamente MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello* (a cura di Fiorio), Padova, 1995; PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995.

⁶ Cfr. GAITO, TRAPELLA, *Premesse per una discussione su Modello processuale penale europeo e resistenze interne*, in questa *Rivista*, 2021, 709 ss.; GAITO, GAETA, *La corrispondenza al modello nelle decisioni di legittimità: profili evolutivi*, ivi, 761 ss.; MUSCELLA, *Rinnovazione obbligatoria dell'istruzione dibattimentale in appello e giudizio abbreviato: prassi giudiziaria, imperativi europei e prospettive di riforma*, ivi, 717, ss.; TRAPELLA, *Immediatezza cedevole, conoscenza della prova e attribuzioni del giudice che sentenzia*, ivi, 733 ss.; nonché, volendo, AA.VV., *Il giusto processo tra modello europeo e resistenze interne*, a cura di Gaito, Padova, 2022.

tà rispetto agli atti del processo⁷), una volta soccombenti a fronte del *fin de non recevoir* opposto dalla giurisprudenza costituzionale⁸ e da quella ordinaria⁹, sembrano oramai recessivi nonostante la crescente attenzione rivolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sistemi nazionali dei controlli¹⁰.

Negli ultimi tempi, proprio sotto la spinta proveniente dall'Europa, qualcosa avevano fatto da una lato la Corte costituzionale (pubblicità dell'appello in tema di misure di prevenzione¹¹; la nuova ipotesi di revisione¹²) e dall'altro lato la Corte di cassazione (si pensi alla dilatazione degli ambiti operativi del ricorso straordinario¹³, agli innovati profili del contraddittorio nel giudizio di revisione¹⁴), ma erano restati ancora intatti i più accentuati profili di criticità della

⁷ V. BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., II, 449; SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giurisdizione*, Torino, 2008; ID., voce *Giudizio di fatto e di diritto*, in *Dig. Pen., IV Agg.*, I, 418; VALENTINI, voce *Ricorso per cassazione (pen.)*, ivi, VI Agg., 2011, II, 526; EAD., *La prova decisiva*, Padova, 2012.

⁸ Corte cost., sent. n. 26 del 2007 ha eliminato l'art. 1 legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva l'appellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di nuova prova decisiva; la successiva sent. n. 32 del 2007, ha espunto l'art. 2 legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, modificando l'art. 443, co. 1, c.p.p., escludeva, sempre per il pubblico ministero, l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito del giudizio abbreviato; la sent. n. 85 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva in danno dell'imputato l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative ai reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., in presenza di una prova decisiva.

⁹ Cfr. MONTAGNA, *L'applicazione delle nuove regole nei procedimenti in corso*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, cit., 203 e segg.; v. anche GAITO, *Il ruolo e la funzione del giudizio di legittimità (tra essere e dover essere)*, in *Indice pen.*, 2010, 459 e segg.

¹⁰ Cfr. Corte EDU, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia; Id., 14 giugno 2011, Dan c. Moldavia.

¹¹ V. Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93, in *Giur. Cost.*, 2010, 89, con osservazioni di GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*.

¹² Ci si riferisce a Corte cost., sent. n. 113 del 2011.

¹³ V. Cass., Sez. Un., 14 luglio 2011, Corsini, in *Giur. It.*, 2012, 917.

¹⁴ Nel giudizio di revisione, qualora la Corte d'appello proceda, seppur irritualmente, all'acquisizione del parere del P.G., dello stesso parere deve essere data comunque comunicazione alla parte richiedente, in modo da consentire di contraddire sul punto. Nell'affermare ciò, la Suprema Corte in motivazione ha richiamato la giurisprudenza sovranazionale: così esemplarmente Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2012, Dander, in *archiviopenale.it*, argomentando come e perché «In particolare, la sentenza della Corte EDU del 23 ottobre 2006, *Fodale c. Italia*, impone un rito il quale consenta, concretamente, ad ogni parte una ragionevole possibilità di interlocuzione processuale e non soltanto la mera facoltà di replica alle osservazioni avanzate da una parte- soltanto così può concretarsi l'effettiva garanzia al contraddittorio che, ancorché regola non esplicitata positivamente, è indubbiamente sottesa alla previsione dell'art. 6, co. 1, CEDU, e soltanto mediante detta informazioni indirizzata alla parte privata si permetta la salvaguardia del suo diritto "a farsi risentire", e cioè a potere non soltanto esporre le ragioni proprie, ma, soprattutto, controbattere quelle avversarie».

disciplina codicistica del giudizio d'appello, unico gravame di merito attraverso il quale dovrebbe trovare attuazione nel nostro ordinamento il diritto al doppio grado di giurisdizione¹⁵, così come era sotto gli occhi di tutti il malessere correlato al crescente carico di lavoro innescato dall'incontrollato accesso al giudizio di cassazione.

Rimanendo nella scia degli adattamenti giustificati in nome delle cautele sanitarie imposte dalla emergenza pandemica, la Riforma sembra aver puntato tutto sulla contrazione del diritto alla rimozione della prova quando video-registrata e sulla esclusione della pubblicità delle udienze, subordinata a una esplicita istanza in tal senso. Tanto da indurre taluni a ritenere che oramai appello e cassazione sono controlli esclusivamente cartolari¹⁶. In realtà, si tratta di una scommessa, condizionata alla percentuale di interessati che non intendano rinunciare alla discussione orale in presenza.

Quanto all'intento di circoscrivere il diritto alla prova, non può essere trascurato come l'art. 111 Cost. non autorizza distinzione di sorta fra gradi di giudizio, donde l'estensione a tutto campo del diritto dell'imputato ad ottenere ogni "mezzo di prova" a suo favore. La sentenza della Corte EDU «Dan vs Moldova» ha esplicitato la irrinunciabilità della riassunzione orale della prova a carico ogni qualvolta l'appello sia stato provocato dal p.m. impugnante contro una sentenza di proscioglimento¹⁷. Per l'effetto, anche il processo d'appello deve essere "giusto", con tutto quanto ne consegue in termini di

¹⁵ Irrelevante e stantio il quesito se tale diritto abbia o meno copertura costituzionale: si tratta di diritto scandito a livello sovranazionale, e tanto basta. Cfr. DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «legge Pecorella»*, cit., 1 e segg.

L'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, al § 5 stabilisce che «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza»; dello stesso tenore è l'art. 2 Protocollo aggiuntivo 7 alla C.e.d.u. («Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore»); e non può esservi dubbio che nell'accezione di «condanna» e di «pena» debbano essere intese, non soltanto tutte indiscriminatamente le sentenze del giudice di cognizione che abbiano ad oggetto comunque una pena (oggi: anche la confisca), ma anche quelle decisioni (tipicamente: il «decreto» di condanna) in ordine alle quali l'esplicazione del potere decisorio da parte del giudice si pone in termini di riconsiderazione del fatto e, quindi, di applicazione di una «pena».

¹⁶ V. TONINI, CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, ediz. 2022, 935; MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in «*Riforma Cartabia*» e rito penale, Atti del Convegno, Milano, 241 ss.

¹⁷ Cfr. GATO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*, in questa Rivista, 2012, 349.

prova, oralità e contraddittorio sia nella fase del gravame sia in quella successiva del controllo effettivo sulla sentenza di appello e sul *modus procedendi* del giudice.

Certo è che se, stante la gerarchia delle fonti, dovrà essere privilegiato l'approccio imposto dalla Corte e.d.u., la oralità della riassunzione probatoria in appello dovrà essere effettiva e non ingannevole, le ricadute concrete dovrebbero essere in termini di non praticabilità sulla prassi emergenziale di celebrare le udienze d'appello in maniera esclusivamente cartolare. Ci dirà il tempo se la Riforma Cartabia è destinata a soccombere non essendo consentito a chicchessia svuotare di contenuti i principi sovraordinati (art. 111 cost. e giurisprudenza europea).

2. *Un'occasione perduta.* La novità più importante degli ultimi anni era insita nella riforma dell'art. 606, co. 1, lett. d ed e, c.p.p. che aveva consacrato il controllo giudiziale effettivo sulla correttezza del metodo decisorio scelto dal giudice del merito¹⁸.

Il timore di una inflazione di ricorsi per cassazione aveva subito provocato qualche presa di posizione tendente ad interpretare restrittivamente la nuova formulazione della lett. e dell'art. 606, co. 1, c.p.p., tanto aumentando gli oneri gravanti sul ricorrente (si pensi alla pretesa di estendere al settore penale l'esperienza civile della c.d. autosufficienza del ricorso e di rafforzare il controllo preventivo su tale vizio, considerato decisivo), quanto accentuando il ruolo preclusivo del c.d. "precedente" e della c.d. "doppia conforme".

La riflessione che si impone ora sul punto è duplice: per un verso, valutare se il ricorso per cassazione in materia penale debba consentire il controllo sul ragionamento probatorio; per altro verso, in prospettiva pragmatica, individuare le garanzie irrinunciabili per conseguire un livello di controllo tale sul ragionamento probatorio da poter essere considerato adeguato in riferimento agli standards ricostruttivi e argomentativi imposti ai giudici di merito (dalla legge interna e dalle regole di giudizio enucleate nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU) per ogni decisione.

I nuovi fattori condizionanti – che ridisegnano non solo la fisionomia degli istituti in discorso ma, modificando anche il rapporto tra appello e ricorso di

¹⁸ Cfr. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, *passim*.

legittimità, incidono sul regime complessivo delle impugnazioni – sollecitano una messa a punto del sistema integrato dei controlli sulle decisioni penali.

Nonostante la contraria piegatura della Riforma, l'esigenza di garantire un'efficiente e rapida gestione del procedimento penale, rispettosa dei diritti fondamentali del singolo, è reale e sempre più urgente.

Oltretutto, si tratta di settore ove lo spazio operativo a disposizione dell'interprete è piuttosto risicato, mentre il legislatore avrebbe la possibilità di introdurre meccanismi inediti, al medesimo tempo deflattivi e rispettosi del minimo etico del giusto processo.

In una prospettiva innovativa, sensibile ai diritti sostanziali dei singoli e al moderno ruolo della difesa, non più statica ma chiamata ad attivarsi nella ricerca della prova a confutazione, si era rimarcato come e perché sarebbe stato necessario guardare all'appello non quale strumento dilatorio sistematicamente proposto per differire l'esecutività della sentenza (in virtù dell'effetto sospensivo), bensì quale strumento da utilizzare in via esclusiva per la correzione degli errori del primo giudice, avendo la cautela di contrastare le finalità dilatorie con l'introduzione di nuovi adeguati strumenti davvero in grado di alleggerire il carico delle udienze d'appello¹⁹. Purtroppo, rien de rien...

Considerazioni analoghe valgono per il giudizio di cassazione, nel rispetto dell'equiparazione tendenziale scaturente dalla lettera dell'art. 614, co. 1, c.p.p.

Giova ricordare in proposito che l'appello è il mezzo di impugnazione mediante il quale la parte chiede ad un giudice c.d. superiore una nuova decisione sostitutiva in tutto o in parte di quella impugnata e che, secondo l'impostazione classica, l'appello è un mezzo normalmente devolutivo e sospensivo dell'esecuzione della sentenza di condanna appellata. Il ricorso per cassazione presenta una struttura diversa dall'appello, nel senso che è strumento di controllo predisposto con il limite qualitativo segnato dai "casi" di cui all'art. 606 c.p.p., non già a sostituire una decisione (nuova) ad un'altra, ma a decidere della legalità della decisione al vaglio di legittimità, restando irrilevante la valutazione dei fatti e delle circostanze compiuta dal giudice precedente, salvo i casi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

¹⁹ E il pensiero va naturalmente ad interventi dislocati sul piano del diritto penitenziario, ad esempio con la previsione di margini fissi più ampi e vantaggiosi al non appellante in tema di liberazione anticipata e di esclusione dei divieti all'accesso ai benefici.

Anche in tali casi, però, la decisione della Cassazione (decisione di legittimità o, come anche si dice: di puro diritto, e non di merito) non sostituisce alcunché, limitandosi a rilevare l'errore motivazionale e basta.

Può dirsi, insomma, che nel caso in cui il giudizio cada su un elemento essenziale ai fini della valutazione dei fatti la decisione di cassazione dovrà limitarsi a rilevare, eventualmente, gli errori logici del percorso che ha condotto alla decisione cassata. Perché tutto si risolve in termini di legittimità del provvedimento e non già di verifica della "ingiustizia" della decisione impugnata, non essendo previsto, al dunque, un riesame sostitutivo delle conclusioni adottate a prescindere dalla legittimità del procedere anche in ordine alla completezza e persuasività della decisione.

In epoche in cui si continua a lamentare la realtà di una «valanga di ricorsi» destinata a paralizzare la Corte di cassazione, servono scelte coraggiose che guardino in avanti, senza la tentazione di cedere alle solite spinte reazionarie conservatrici²⁰ incarnate e incancrenite negli ambulacri dei palazzi (anzi, troppo e sempre più spesso: teatri²¹) di giustizia.

Nel contesto culturale dell'adeguamento agli standards europei, il primo passo da compiere era quello della valorizzazione dell'appello²² che da stanca procedura cartolare avrebbe dovuto irrinunciabilmente diventare un secondo grado di giudizio celebrato in pienezza di contraddittorio ed oralità, con la chance di riassumere il materiale decisorio disponibile con parallela introduzione di meccanismi alternativi a carattere premiale (opportuna la reintroduzione del patteggiamento sui motivi d'appello, con l'accortezza di non consentire a chi abbia già usufruito del trattamento di favore derivante dal giudizio abbreviato di usufruire di una seconda diminuente endoprocessuale).

I segnalati profili differenziali tra appello e ricorso per cassazione, inoltre, avrebbero potuto legittimare una ipotesi di approccio differenziato in punto di effetto sospensivo dell'impugnazione, con ripercussioni dirette in termini di azzeramento radicale dei ricorsi per cassazione proposti unicamente con

²⁰ Cfr. GAITO, *Cultura del nuovo processo penale e sindrome della riforma*, in *il giusto processo*, 1989; ID., *Statistiche giudiziarie e cultura processuale penale*, in DI FEDERICO, GAITO, MARGARITELLI, SECHI, SEGHETTI, *Il monitoraggio del processo penale*, Bologna, 1995.

²¹ Cfr. GAROFALO, *Teatro di giustizia*, Napoli, 1996.

²² Cfr. DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in questa *Rivista*, 2022, 451 ss.

l'intento dilatorio di differire l'esecuzione della pena oltre la cortina del tempo²³.

3. *I modi del contraddittorio nel giudizio di legittimità.* Se uno dei requisiti minimi del giusto processo è un'udienza equa e pubblica (quanto meno con la partecipazione attiva di accusa e difesa), occorre prendere le mosse dalla constatazione che in cassazione di udienze aperte al pubblico e di udienza camerale c.d. partecipate (cioè alla presenza di accusa e difesa) già prima dell'emergenza sanitaria del 2020 e ancor più adesso, se ne fanno ma sono forse percentualmente preponderanti le decisioni in camera di consiglio inaudita altera parte, quelle cioè con requisitoria scritta e senza che alle parti sia consentito di partecipare di presenza ed oralmente. È l'effetto, tra l'altro, dell'istituzione di quella famosa Settima Sezione –a competenza funzionale esclusiva– proprio per sfrondare il carico di lavoro delle sei Sezioni penali ordinarie dai ricorsi manifestamente inammissibili.

Da due anni l'emergenza sanitaria aveva indotto a introdurre la necessità di specifica istanza quale condizione della discussione orale in presenza. Avere istituzionalizzato questo meccanismo incide poco o nulla, trattandosi di adempimento di mera routine.

In un ragionato equilibrio tra impegno e risultato, purché la possibilità di un contraddittorio effettivo sia comunque garantita, il minimo correttivo a pretendersi è quello della convertibilità di qualsiasi procedura camerale semplificata in un giudizio pieno con o senza pubblico su domanda dell'interessato, senza esclusione *ratione materiae* (es. per le misure di prevenzione). Perché il problema non è tanto quello esteriore della partecipazione popolare, bensì quello del confronto tra le parti e con il giudicante nelle decisioni camerale: se e quando la dialettica critica sul provvedimento impugnato è relegata esclusi-

²³ Invero, quale contrappeso alla accresciuta completezza del nuovo giudizio di secondo grado, in ogni ipotesi di doppia conforme (di condanna come di assoluzione) dovrebbe conseguire la immediata esecutività della sentenza (da escludere, invece, l'esecutività della sentenza ogni qualvolta l'imputato sia stato condannato per la prima volta in appello). Dove, quando dico immediata, intendo che per davvero l'esecutività consegua senza soluzione di continuità alla pronuncia della seconda sentenza d'appello conforme ed, ovviamente, alla rinuncia all'impugnazione, che dovrebbe essere ratificata con ordinanza senza particolari formalità ed annotata senza ritardo ai fini del passaggio subitaneo all'eventuale esecuzione della pena.

vamente allo scambio cartolare, è arduo affermare che il contraddittorio ha davvero pienezza ed effettività²⁴.

L'irrinunciabilità del principio di pubblicità delle udienze quale componente minima del giusto processo è affermazione peraltro già consolidata nell'ordinamento, il quale, a partire dalla disciplina del procedimento di prevenzione e dell'esecuzione penale, ha dovuto affrontare il tema della rispondenza al modello di giusto processo delle procedure minori non deputate – salvo curiose ed estemporanee divagazioni della prassi – all'accertamento della responsabilità soggettiva.

Nel dichiarare illegittime le norme procedurali che non prevedono la conversione in pubblica dell'udienza del giudice dell'esecuzione chiamato all'applicazione della confisca²⁵ o della misura di sicurezza²⁶, o di quella celebrata dai Tribunali della prevenzione²⁷ e di Sorveglianza²⁸, il sistema penale ha reagito all'eccessivo ricorso del legislatore alla forma camerale, sovente mosso da una logica non di stretta eccezione alla regola della pubblicità bensì di agevolazione procedurale dell'attività giudiziaria a scapito delle garanzie dell'accusato.

Per contro - è opportuno ricordarlo - la prospettiva europea ha a lungo insistito sull'importanza della pubblicità delle procedure giudiziarie, considerata in grado di apprestare adeguata tutela a chi è sottoposto alla giurisdizione e di evitare le degenerazioni di una giustizia "segreta", per ciò solo suscettibile di un controllo attenuato da parte della collettività e di ostacolare la fiducia della collettività nei confronti dell'attività dei giudici. Le porte chiuse, in questa dimensione, devono essere configurate in ipotesi di stretta eccezione, a fronte

²⁴ Vero è che, operando solo in tal modo, i tempi di smaltimento dei ricorsi potrebbero allungarsi. Anzi, il rischio c'è ed è concreto. D'altra parte, le medesime esigenze di sfoltimento che si registrano per l'appello valgono, e forse più, per la cassazione: pare opportuno introdurre anche in questa sede un qualche spazio di maggior favore nel momento dell'esecuzione penitenziaria all'imputato non ricorrente ovvero al ricorrente "virtuoso" rinunciante, in misura ovviamente ridotta rispetto agli omologhi vantaggi penitenziari da riconoscere al non appellante.

²⁵ Corte cost., sent. n. 109 del 2015.

²⁶ Corte cost., sent. n. 135 del 2014.

²⁷ Corte cost., sent. n. 93 del 2010.

²⁸ Corte cost., sent. n. 97 del 2015.

di questioni altamente tecniche o di peculiari esigenze del singolo caso, alla luce delle circostanze concrete²⁹.

Né a conclusioni diverse sembra potersi giungere con riferimento al segmento di legittimità, secondo la teorica del giudizio di puro diritto – talvolta opposta all’espansione del principio di pubblicità in Cassazione dalla stessa giurisprudenza costituzionale³⁰ - in considerazione tanto della relatività storica di questa prospettiva in deroga, quanto, soprattutto, della necessità di non generalizzare, con riferimento a determinati ambiti processuali, scostamenti dal modello di giusto processo difficilmente sostenibili alla luce dell’art. 6 Conv. europea. Parallelamente, si potranno forse recuperare spazi ulteriori in altro modo; ad esempio, con l’attribuzione di maggiore efficacia alle decisioni della Corte di legittimità ed al riassetto operativo e funzionale della cassa delle ammende, non già solo aumentando le sanzioni in funzione dissuasiva bensì anticipandone l’osservanza in modo automatico, quale condizione per la presentazione di ulteriori impugnazioni de eadem re.

Pur senza incidere sul tradizionale regime di tassatività delle impugnazioni, e senza intaccare la copertura dell’art. 111 Cost., già modesti correttivi del genere, coniugati con il formale riconoscimento dell’autorità vincolante del decisum della Corte di cassazione per il giudice di merito *rebus sic santibus*, sarebbe idoneo ad attenuare il fenomeno delle impugnazioni ripetitive pretestuose.

Ciò non significherebbe moltiplicare il lavoro di cassazione, bensì razionalizzarlo, ottimizzando al contempo il lavoro delle cancellerie dei giudici di merito, ai quali bisognerà restituire un controllo iniziale degli ambiti delle impugnazioni proposte, al fine di individuare immediatamente i capi della sentenza impugnati scindendoli da quelli rimasti non impugnati, destinati all’immediata esecuzione.

4. Il diritto al ricorso in cassazione in tema di libertà personale. Alla modificazione della regola di giudizio sancita per udienza preliminare e libertà personale necessariamente corrisponde una espansione delle sacrosante aspetta-

²⁹ Corte EDU, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia; 26 luglio 2011, Paleari c. Italia; 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia; 2 febbraio 2010, Leone c. Italia; 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; 8 luglio 2008, Perre c. Italia; 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia.

³⁰ Corte cost., sent. n. 80 del 2011.

tive in termini di risposte adeguate che l'ordinamento è obbligato a fornire, in correlazione dei rinnovati diritti riconosciuti come meritevoli di tutela.

Tutto ciò dovrebbe innescare approfondite considerazioni sull'opportunità di rivedere i limiti tradizionalmente imposti alla cassazione de libertate. La ricorribilità per sola violazione di legge, a fronte del parametro della prevedibile plausibilità della condanna, rischia di essere anacronistica: una volta ammesso che la custodia preventiva anticipa la pena finale, non può più essere consentito alcuno iato fra tutela formale e diritti sostanziali. Pur se nella materia delle impugnazioni, e in riferimento al ricorso per cassazione in particolare, la stagnazione delle idee pare addirittura più marcata rispetto ad ogni altro settore del processo penale.

Più nel dettaglio.

La ragione dell'efficienza è stata declinata, dal legislatore della riforma, modificando la regola che disciplina le due principali sedi di "giudizio" che precedono il verdetto di merito, vale a dire l'udienza preliminare e il segmento cautelare. In virtù di ciò, i giudicanti che intervengono prima di quello del merito sono tenuti a preconizzare il possibile esito della scelta sulla responsabilità soggettiva allo scopo, rispettivamente, di condizionare la decisione cautelare e quella sull'instaurazione del processo di primo grado in funzione dei pronostici di condanna.

Per l'effetto, la "ragionevole previsione di condanna" diventa il fattore di condizionamento della statuizione sulla domanda cautelare e su quella di rinvio a giudizio, con una soluzione che tenta di razionalizzare l'uso della cautela e dell'accertamento di merito rinunciando, al contempo, ad una netta separazione di funzioni di giudizio. L'ortodossia della distinzione tra udienza preliminare e cognizione di merito, una volta affidata alla differenza che intercorre tra prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio, da un lato, e verifica della fondatezza dell'imputazione, dall'altro, viene accantonata anticipando sensibilmente, in sede di controllo sui modi di esercizio dell'azione penale, l'accertamento della colpevolezza soggettiva, sia pure in chiave di prognosi. Perciò, all'esito della riforma, il decreto che dispone il giudizio e la sentenza dibattimentale partecipano della medesima attività di cognizione del fatto, distinguendosi solo in base alla finalità - prognostica o completa - della cognizione instaurata.

Ciò richiederà, tra l'altro, un attento ripensamento della funzione - già spesso rimeditata - dell'udienza preliminare, alla luce delle innegabili componenti di

anticipazione del giudizio di merito che questa porta con sé, specie considerando che la scelta sul rinvio a giudizio resta affidata, oggi come ieri, ad un provvedimento privo di motivazione³¹.

In un assetto di tal genere, il ricorso cautelare in cassazione per violazione di legge perde la sua logica costitutiva, dal momento che la misura, tra i suoi presupposti applicativi, rinviene, oggi, una valutazione di potenziale fondatezza dell'accusa in giudizio, che fisiologicamente sfuggirà ai margini di intervento possibile della Corte regolatrice in misura ancora maggiore rispetto a quanto accadeva prima, con conseguente deficit di controllo sostanziale.

Se si riconosce che la cautela è un'anticipazione di pena, anche in considerazione della nuova regola di giudizio, viene da sé che il diritto al ricorso in cassazione e, più in generale, l'intera filiera delle impugnazioni del titolo cautelare, deve assicurare una verifica piena e concreta dei presupposti della misura. Ciò assicurerebbe un adeguato fattore di compensazione in una procedura che, notoriamente, soffre numerose limitazioni al diritto al controllo effettivo, spesso giustificate nel nome della natura incidentale dell'accertamento e della provvisorietà della statuizione, con profonda criticità.

Sarebbe necessario, altresì, un meccanismo tempestivo e trasparente idoneo a conseguire, in ipotesi di abuso, l'effettiva responsabilità per l'emissione della misura (a prescindere dalla possibilità postuma della riparazione per ingiusta detenzione).

Un ripensamento complessivo, poi, non potrebbe non tenere conto dei più recenti orientamenti della Corte europea e della Corte costituzionale che quanto meno mettono in discussione i parametri cui fare riferimento per la definizione delle concrete esigenze cautelari, circoscrivendo progressivamente gli spazi per troppo tempo lasciati a quegli automatismi cautelari³² anacronisticamente riproduttivi del mandato di cattura obbligatorio³³ (alle sentenze n.

³¹ GAITO, LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime"*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in questa *Rivista*, 2022, 345 ss.; nonché GAETA, *Inseguendo l'Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti*, ivi, 449 ss.; MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, ivi, 367 ss.; SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, ivi, 393 ss.; VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, ivi, 415 ss.

³² Cfr. ARESU, *Misure cautelari personali e principio dell'assorbimento*, in questa *Rivista*, 2012.

³³ Cfr. GAITO, *Onere della prova e processo penale. Prospettive d'indagine*, in *Giust. Pen.*, 1975, III, 517.

265 del 2010, n. 164 del 2011 e n. 331 del 2011 si è aggiunta da ultimo la sentenza n. 110 del 2012).

Quanto ai controlli sulle misure reali, certo è che sarebbe anticonstituzionale sopprimere i controlli sui provvedimenti di sequestro e sulle misure interdittive: pur senza ribadire che se la confisca è pena³⁴, allora il sequestro corrisponde a custodia preventiva (con ovvie conseguenze a trarsene), non può essere trascurato che l'evoluzione scientifica da tempo ha consentito alla dottrina costituzionalistica più accreditata di pervenire alla dimostrazione che qualsiasi forma di soggezione giuridica incidente sui diritti fondamentali si risolve oramai in una compressione delle garanzie in tema di libertà personale³⁵.

5. Il controllo sul procedimento probatorio e sulla fedeltà agli atti del processo alla stregua degli insegnamenti europei. Per il combinato dell'ampiezza devolutiva dell'atto di ricorso, dell'obbligo di motivare adeguatamente (valido certamente per le sentenze di cassazione, anche nella prospettiva del ricorso straordinario per errore di fatto) e dei vincoli metodologici imposti al Giudice di legittimità (accertamento in iure), è certo preclusa una rivalutazione di merito delle risultanze processuali; mentre non solo non è inibita, anzi è imposta, la giusta applicazione delle regole di valutazione probatoria. Rischierebbe altrimenti di essere dissolta l'estrema garanzia offerta dalla motivazione della pronuncia nella quale l'intimo convincimento del giudice appare verificabile *ab externo*.

La legale valutazione della prova è imposta dallo schema normativamente stabilito di una motivazione che per dirsi giusta va plasmata alla luce dei criteri di completezza e specificità di cui agli artt. 192, co. 1, e 546, co. 1, lett. e, c.p.p. a mente dei quali il Giudice deve dar conto, con argomentazioni che allo stesso tempo risultino convincenti e convincenti, degli elementi acquisiti e dei criteri adottati, valutando altresì con il medesimo rigore tanto gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria che quelli di favore offerti dalla difesa³⁶.

³⁴ Corte EDU, Sez. II, 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia.

³⁵ PACE, voce *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XXIV, 1974; COLLIARD, STREET e SCHNEIDER, in *La libertà personale*, a cura di Elia e Chiavario, Torino, 1977.

³⁶ Diffusamente BARGI, *I requisiti normativi della decisione giusta (tra fedeltà agli atti del processo e motivazione apparente)*, in *Giur. It.*, 2009, 2285.

Se così è, e non può dubitarsene, in tanto il sindacato di legittimità sulla correttezza del procedimento probatorio si risolve in uno strumento utile alla bisogna in quanto (pur non potendo consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e concordanza degli indizi) si concreti nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione.

Inoltre, non sembra potersi trascurare che – per effetto dell’art. 111 Cost., che considera il principio del contraddittorio non solo come metodo di elaborazione della prova, ma anche come canone fondamentale per la valutazione della prova – la decisione deve scaturire dalla valutazione di quegli elementi alla formazione dei quali tutte le parti processuali abbiano effettivamente partecipato; correlativamente, al fine di verificare se e in che misura un certo procedimento sia stato giusto, oppure no, i giudici di cassazione non possono sottrarsi al compito di verificare se nella prospettazione delle ragioni poste a fondamento della decisione vi siano o meno elementi che non erano scaturiti dallo scontro dialettico tra le parti e se i contributi effettivamente apportati dagli interessati abbiano ricevuto considerazione concreta.

In questa prospettiva merita attenzione anche il tema cruciale dell’inserimento di meccanismi correttivi appropriati in mancanza dei quali non sarebbe più possibile il mantenimento del giudizio contumaciale.

I principi della giurisdizione e del giusto processo impongono il rispetto della garanzia del contraddittorio e quindi anche del diritto alla prova e del diritto di sottoporre ad un giudice superiore ogni decisione di merito sulla prova.

Una volta stabilito (nel rispetto di ineludibili regole di civiltà giuridica) che la decisione terminativa non può scaturire che da un giusto processo, allora la possibilità che il giudice dell’impugnazione rivaluti integralmente il rispetto del metodo del contraddittorio e l’osservanza delle regole sulla formazione e sulla valutazione della prova da parte del giudice inferiore appare come lo strumento più appropriato per il conseguimento di una verità giudiziale che valga a scongiurare l’errore giudiziario: la decisione (anche formalmente) equa presuppone che alle parti sia stato consentito di illustrare – in reciproca contrapposizione – le rispettive argomentazioni. Correlativamente, si tratta di consentire anche in cassazione (ove e quando reso necessario dalla natura del vizio censurato) una verifica sull’ortodossia della celebrazione del processo di merito per stabilire se sia stato assicurato l’utile contributo argomentativo di ogni parte al fine di non sottovalutare alcuna ipotesi alternativa configurabile sul tema di fatto (e sui profili di diritto) dell’imputazione.

Insomma: i principi di effettività e di non contraddizione impongono l'apprestamento di un meccanismo di controlli ove trovino adeguato riconoscimento i diritti attribuiti alle parti nei gradi pregressi del giudizio e, al contempo, trovi spazio la verifica sul rispetto da parte del giudice inferiore delle regole di procedura.

Ed ecco il punto; il convincimento del giudice del merito non può e non deve rimanere avulso dalla conoscenza di tutti quei fatti che possano risultare comunque significativi nella ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, sicché la decisione non può non poggiare sull'apprezzamento comparato e contestuale delle opposte argomentazioni; per l'effetto, non sarebbe effettivo, ma soltanto apparente ed illusorio, un giudizio d'impugnazione che in via istituzionale precludesse alla Corte di cassazione di verificare come il giudice del merito abbia compiuto la ricostruzione del fatto; in pratica, se il provvedimento portato al vaglio di legittimità si sia colpevolmente discostato dalle enunciazioni della difesa nella loro dimensione rivelatrice delle eventuali incongruenze affioranti nella tesi sostenuta dall'accusa.

L'equità del giudizio non può non misurarsi in proporzione allo spazio concesso alle parti non solo per la ricerca, l'introduzione e l'assunzione del materiale probatorio ma anche e soprattutto per la verifica sull'ortodossia della decisione del giudice, in quanto opzione sintomatica di un'adeguata metodologia di accertamento della verità. Dove il punto cruciale è quello degli strumenti più idonei a verificare, in sede di impugnazione, la correttezza nelle operazioni di selezione ed acquisizione della prova; e soprattutto la correttezza della valutazione della prova compiuta dal giudice la cui decisione è stata impugnata.

Se è condivisibile l'idea della riconducibilità del processo penale nell'alveo fisiologico di strumento d'accertamento secondo regole egualmente vincolanti per tutti i soggetti, il giudizio di cassazione non può essere connotato dalla marcata tensione verso un risultato ad ogni costo in tempi rapidi e dalla ripulsa di ogni ansia giudiziale per la verità reale; al contrario, il moltiplicarsi dei diritti fondamentali e l'introduzione di sempre nuove regole di giudizio e/o di esclusione probatoria implicano l'adozione, in funzione di verifica e di recupero, di sempre più sofisticati strumenti.

6. *Prospettive concrete.* Da più parti si osserva come, nei vari sistemi giudiziari, ad un processo "robustamente garantito" in primo grado può corri-

spondere addirittura una forte limitazione del grado d'appello, aggiungendo opportunamente come non paia proprio che si possa dire che il processo di primo grado in Italia sia "robustamente garantito"³⁷. La constatazione è da condividere e il pensiero non si ferma ai casi in cui il giudizio è affidato ad un giudice monocratico, ma pure ai processi unilateralmente e incontrollabilmente avviati dal p.m. sui binari del giudizio immediato, ai processi per fatti di competenza della Corte d'assise celebrati nelle forme del rito abbreviato da un giudice monocratico, alla contrazione del contraddittorio prevista dall'art. 190-*bis* c.p.p....

Nel momento in cui fosse conseguito il duplice obiettivo consistente (il primo) nella deflazione delle fasi di impugnazione quale effetto degli incentivi usufruibili *post rem iudicatam* dai non appellanti e dai non ricorrenti (o rinuncianti: ciascuna categoria in misura diversa), e (il secondo) nella celebrazione di un secondo grado di giudizio di merito (appello, cioè) "robustamente garantito", allora sì che il controllo della Corte di cassazione (finalmente liberata dalle impugnazioni poco utilmente dilatorie e sollevata dalle questioni ripetitive oggi di routine) potrà essere riportato nell'alveo originario e fisiologico della pura legittimità, con recupero di efficienza e soprattutto di qualità delle decisioni, non senza (auspicabilmente) i connotati di opportuna uniformità e necessaria prevedibilità.

Il problema (come troppo spesso accade) è di metodo: occorre individuare un adeguato punto di equilibrio tra efficienza e garanzie minime e, soprattutto, effettuare scelte di fondo sugli ambiti del processo da preservare o migliorare nell'ottica delle garanzie di equità, perseguendo l'obiettivo efficientista, piuttosto, nella limitazione dell'appellabilità o nella predisposizione di incentivi di sostanza in caso di rinuncia espressa alla impugnazione.

Nella ricerca di tale punto di equilibrio, la riforma ha adottato un approccio totalizzante, selezionando, fase per fase, gli interventi di ortopedia legislativa degli istituti esistenti o, talvolta, introducendo istituti di nuovo conio per assicurare che ciascun segmento – in particolare, d'impugnazione – abbia una durata minore.

³⁷ FURFARO, *Impugnazioni interne e sistemi sovranazionali: resistenze culturali e necessità di armonizzazione*, in *La sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2007 n. 25: un energico richiamo al metodo della giurisdizione*, Atti del Convegno, Trani 2-3 febbraio 2007, in *Unità del sapere giuridico*, n. 6, Milano, 2007, 53; e già MIRAGLIA, *Diritto penale minimo e giusto processo*, Relazione al convegno su *Democrazia, diritti e giustizia al tempo dell'Unione*, 20 ottobre 2006, in *giuristidemocratici.it*.

Questa metodologia, in sé corretta laddove punta a correggere il tempismo del procedimento dai problemi d'iscrizione alla fase di cassazione, non tiene conto, tuttavia, della disomogeneità dello stato dell'arte in punto di rispondenza al modello dell'equità di ciascun segmento del processo. Già prima della riforma, infatti, era dato riscontrare sezioni della sequenza ben lontane dal *gold standard* del giusto processo in punto di oralità, contraddittorio e pienezza del controllo: basti pensare, su tutto, al definitivo tramonto dell'immediatezza in primo grado, alla necessità di accantonare la tendenziale cartolarità del giudizio di appello per rispondere alle indicazioni europee in tema di riforma dell'assoluzione, ai continui aggiustamenti al ribasso della giurisprudenza sugli oneri motivazionali di ciascun giudice – pur a fronte della chiara lettera dell'art. 546, co. 1, lett. e, c.p.p., che non tollera ripensamenti sui doveri giustificativi minimi – o, d'altra parte, all'eccessivo impiego del filtro di ammissibilità³⁸ dei ricorsi per cassazione quale tecnica deflattiva del contenzioso, subito censurata a Strasburgo³⁹.

In tale contesto, bisogna prendere consapevolezza che esistono fasi del procedimento già pesantemente ipotecate in punto di equità a causa di una serie di interventi, legislativi e giurisprudenziali, che negli ultimi vent'anni hanno intaccato, una ad una, le caratteristiche essenziali del giusto processo. Per restare al tema oggetto di indagine, si pensi alle già menzionate teorizzazioni sulla c.d. autosufficienza del ricorso e sulla doppia conforme, alla creazione della Sezione-filtro, alla configurazione particolarmente restrittiva degli spazi di controllo possibile dell'ordinanza cautelare, al contenimento giurisprudenziale delle potenzialità applicative del ricorso straordinario, fino alla trasformazione della ricusazione dei giudici di legittimità in un "ramo secco" dell'ordinamento.

Ma il discorso potrebbe continuare, considerando il ricorso talvolta eccessivo alla distinzione tra merito imperscrutabile e controllo sulla tenuta della motivazione impugnata⁴⁰, almeno laddove le paratie della cognizione della Corte regolatrice vengono opposte alle censure di violazione dei diritti fondamentali

³⁸ DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in questa *Rivista web*), 2010.

³⁹ Cfr. GIUNCHEDI, SASSANI, *La cruna dell'ago (a proposito del principio di autosufficienza)*, in questa *Rivista*, 2021, 417.

⁴⁰ Cfr. DINACCI, *Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione quale limite ad espansionismi operativi in tema di inammissibilità dell'impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*, in questa *Rivista*, 2020, 111 ss.

nelle fasi di merito, se solo si considera che la giurisprudenza maturata in seno alla Convenzione e.d.u. impone ai giudici nazionali di prevenire il contenzioso a Strasburgo offrendo rimedi, anche compensativi, alle riscontrate infrazioni⁴¹.

A fronte di uno stato dell'arte di tal genere, sarebbe allora opportuno non riformare ulteriormente al ribasso le garanzie di equità del processo dinanzi alla Corte di cassazione: meglio soddisfare l'istanza di efficienza con soluzioni che incentivano la mancata proposizione del ricorso, facendo in modo che la riduzione del carico di lavoro sia affidata alle regole sull'an della proposizione del mezzo d'impugnazione piuttosto che consentire, ancora oltre, un accesso generalizzato ad un rimedio dimidiato e non effettivo.

Da questo punto di vista, le tematiche che coinvolgono la tenuta del giudizio di Cassazione in punto di garanzie rappresentano la cartina al tornasole dei problemi dell'intero giudizio penale d'ispirazione accusatoria.

L'intenzione legislativa di erogare una sequenza costituita da un dibattimento pieno sulla prova a carico e dal doppio controllo, di merito e di legittimità, per la maggior parte delle imputazioni prima di poter giungere al titolo esecutivo ha determinato, ben presto, il rischio di paralisi del sistema giudiziario e, per conseguenza, il ricorso – interpretativo e normativo – a tecniche di contenimento del contenzioso, stimolando l'accesso a riti semplificati e, in aggiunta, svuotando di contenuto i principi del giusto processo che dovrebbero regolare ciascun segmento in cui si accerta la responsabilità. La problematica è nota e ritorna, ciclicamente, ogni volta che s'inaugura una nuova stagione di riforme. Il risultato, tuttavia, non è soddisfacente su alcuno dei due fronti: le misure approntate dall'approvazione del codice di rito vigente fino ad oggi non hanno determinato un'effettiva contrazione del contenzioso penale e, sul versante opposto, nemmeno può dirsi che il processo dalla lunga durata abbia quantomeno assicurato piene garanzie di equità.

A fronte di ciò, si comprendono le ragioni di fondo delle soluzioni prospettate: invece che calare dall'alto ulteriori congegni normativi dedicati alla sempiterna finalità di comprimere la durata e il numero delle sequenze procedurali, sarebbe meglio – oltre che doveroso – assicurare che ciascuna fase sia conforme al modello imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 Conv. e.d.u., soddi-

⁴¹ Affermazione di frequente ricorrenza in una molteplicità di pronunce: tra tante, cfr. Corte EDU, 10 novembre 2020, *Dan c. Moldavia* (n. 2), in particolare § 66 e, in prospettiva generale, Gr. Cam., 12 febbraio 2004, *Perez c. Francia*, § 80.

sfacendo le ragioni di deflazione del contenzioso mediante procedure differenziate, magari in base alla gravità del reato e, in aggiunta, offrendo incentivi seri alla rinuncia alla interposizione degli atti di gravame o di ricorso.

In tal modo, si assicura che il modulo-base di accertamento del fatto sia rispettoso dei diritti fondamentali e sia immune dalle contaminazioni efficientiste che intaccano dall'interno della fase o dell'udienza, spostando l'attenzione sui tipi d'imputazione o d'impugnazione per cui quel modo di procedere, completo nel corredo di garanzie, può essere azionato.